



**Le attestazioni di
conformità dopo il
d.l. 83/2015 e l.
conv. 132/2015**

Avv. Mirco Minardi
Ancona, 25/09/2015

Evoluzione della disciplina

- Art. 3-bis, legge 53/1994, introdotto dal d.l. 179/2012 (prima della modifica ex d.l. 83/2015)

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, **attestandone la conformità all'originale a norma dell' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** . La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata **(vecchia versione)**.

Art. 9, comma 1-bis, l. 53/1994 (introdotto dal d.l. 179/2012)

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Pertanto, le attestazioni fino al **24/6/2014** (d.l. 90/2014) erano due:

- In caso di notifica di copia informatica da scansione (art. 3bis, co.2, l. 53/1994)
- In caso di deposito cartaceo di *file* relativi ad una notifica telematica (art. 9, co.1 bis, co.2, l. 53/1994)

L'art. 16-bis, comma 9-bis

- È stato introdotto dal **d.l. 90/2014**, in vigore dal **24/06/2014**
- Si prevede la possibilità di ottenere copie autentiche, analogiche e informatiche, di atti/provvedimenti mediante download dal fascicolo informatico, previa attestazione di conformità

d.l. 132/2014, si continua

- Introduce nuove attestazioni di conformità nelle procedure esecutive (dal **10/12/2014**):
 - Art. 518 (esecuzioni mobiliari)
 - Art. 543 (esecuzioni presso terzi)
 - Art. 557 (esecuzioni immobiliari)

....nel frattempo ... DPCM 13/11/2014

- Contiene le regole tecniche ex art. 71 CAD ed è entrato in vigore **l'11/2/2015**
- Prevede due tipi di attestazioni:
 - Da analogico a *file* (art. 4)
 - Da *file* e *file* (art. 6)

...e infine ... d.l. 83/2015 e sua legge di conversione l. 132/2015

- Introduce l'obbligo di attestare la conformità degli atti notificati tradizionalmente e poi depositati telematicamente (**art. 16-decies**)
- ... ma con la legge di conversione, viene eliminato il riferimento alle notifiche:
l'onere riguarda tutti i depositi telematici di atti/provvedimenti detenuti in originale e copia autentica

...riassumendo

- Art. 3bis, comma 2, l. 53/1994 (notifica)
- Art. 9, co. 1bis, l. 53/1994 (deposito)
- Art. 16-bis, comma 9bis, d.l. 179/2012 (notifica)
- Artt. 513, 543 e 557 c.p.c. (deposito)
- Art. 16-decies, d.l. 179/2012 (deposito)

Come si facevano le attestazione di conformità

Prima del d.l. 83/2015 e l. 132/2015

In base al «vecchio» art. 3bis, co.2, l. 53/1994

- Sino all' **11/2/2015** (entrata in vigore del DPCM) si attestava la conformità semplicemente scrivendo l'asseverazione in relata
- Dall' 11/2/2015 i più scrupolosi hanno applicato il DPCM

Art. 22, comma 2, CAD

*«2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, **se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.»***

La norma richiede:

- a) Dichiarazione allegata
- b) E asseverata secondo le regole tecniche

Modalità delle attestazioni ex DPCM (artt. 4 e 6)

Modifica File



- Attestazione
- Firma digitale

**Documento
separato**



- Riferimento temporale
- Impronta informatica
- Firma digitale

Attestazioni di conformità atti/provvedimenti scaricati dal fascicolo informatico

- **Cartacee uso notifica tradizionale:**
scrivendo in calce l'attestazione e firmandola a penna
- **Informatiche uso notifica telematica:**
dopo il DPCM modificando il *file* o inserendo hash e riferimento temporale nella relata di notifica

Attestazioni nel processo esecutivo (dal 10/12/2014)

- (A) Modificando il *file* e firmandolo digitalmente

oppure

- (B) Scansionando il documento insieme alla attestazione di conformità e firmandolo digitalmente

Le attestazioni di conformità oggi

Dopo il d.l. 83/2015 e la l. 132/2015

TIPOLOGIA

NOTIFICHE

- 1) Cartecee
- 2) Telematiche

DEPOSITI

- 3) Cartacei
- 4) Telematici

1) Notifica cartacea

SI

- Quando stampo per la notifica tradizionale atti/provvedimenti dal fascicolo informatico

COME?

- A margine
 - In calce
 - Su foglio separato congiunto materialmente
- (art. [16-undecies, primo comma, d.l. 83/2015](#))

NO

- Quando notifico atti/provvedimenti rilasciati in copia conforme dalla cancelleria
- Quando notifico atti propri (es. citazione, precetto, intimazione testi)

2) Notifica Telematica

SI

Quando notifico:

- copie informatiche scaricate dal polisweb
- copie informatiche originate da una scansione di un originale o di una copia autentica

COME?

1. Modificando il documento, **oppure**
2. Su documento separato

NO

1. Duplicati informatici
2. Atti pdf nativi
3. Procura alle liti (?)

3) Deposito cartaceo

SI

- Quando stampo i *file* relativi ad una notifica (art. 9, comma 1 bis, l. 53/1994)

NO

- In tutti gli altri casi

4) Deposito telematico

SI

1. Nelle procedure esecutive (artt. 518, 543 e 557 c.p.c.)
2. Quando deposito telematicamente un atto o un provvedimento che detengo in originale o copia conforme (ad es. chiamata in causa del terzo) ex art. 16-decies (inserito dal. D.L. 83/2015)

NO

- In tutti gli altri casi

«Generale» applicabilità art. 16-undecies d.l. 179/2012

1. *Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , si riferisce*

Quindi l'art. 16-decies si applica alle attestazioni di conformità previste da:

- Sezione VI del d.l. 179/2012 (artt. da 16 a 18)
- C.p.c
- Legge 53/1994

Attestazioni carteece (art.16-undecies, primo comma d.l. 179/2012)

- In calce
- A margine
- Su documento separato congiunto materialmente

Attestazioni telematiche ex art. 16- undecies versione d.l. 83/2015 (in vigore dal 27/6/2015 e sino al 20/8/2015)

Con modifica del
testo



- Attestazione
- Firma digitale

Su documento
separato



- contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce

Attestazioni telematiche ex art. 16- undecies mod. I. 132/2015 (in vigore dal 21/8/2015)

Con modifica del
testo



- Attestazione
- Firma digitale

Su documento
separato



- Secondo modalità
che verranno
emanate dal
R.S.I.A.M. (DGSIA)

Perché non è consigliabile notificare prima delle specifiche DGSIA?

- L'art. 16-undecies, terzo comma, stabilisce che:

3. *Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo **esclusivamente** secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.*

- **Il secondo periodo dello stesso articolo aggiunge:**

Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.

- **Stessa cosa prevede l'art. 3bis l. 53/1994 e l'art. 18, comma 4 DM 44/2011**

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, **inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione**, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Ergo

- Poiché in caso di notifica l'attestazione va inserita nella relata di notifica
- Poiché la relata di notifica è un documento separato
- Poiché l'attestazione di conformità su documento separato va fatta esclusivamente secondo le direttive del R.S.I.A.M.

allo stato una conformità inserita in relata non sarebbe regolare

Novità

- Dal 27/6/2015 **parrebbe** possibile attestare la conformità anche degli atti/provvedimenti trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche (art. 16bis, comma 9bis, d.l. 179/2012), se non fosse ... **che il legislatore si è dimenticato di specificarlo.....**

I vizi delle attestazioni

Difforni dal modello

- Irregolarità o nullità?

Mancanza di conformità

- Irregolarità, nullità o inesistenza?

Cass. S.U. 16/2000

- **L'irregolarità** è caratterizzata da una minima difformità rispetto al modello, che non pregiudica la validità dell'atto processuale, né incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

La **nullità** è costituita da una difformità dell'atto rispetto al modello tale da non impedire il passaggio in giudicato della sentenza che ne sia affetta ove non fatta valere con la impugnazione (conversione della nullità della sentenza in vizi di gravame: art. 161, comma 1, c.p.c.).

La **inesistenza** è ravvisata nelle ipotesi in cui l'atto processuale manca totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo o della figura giuridica considerati, ovvero se sia inidoneo non solo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili a detto tipo o figura, ma persino ad essere preso in considerazione sotto il profilo giuridico (così, in motivazione, Cass. s.u. n. 9859 del 1997), con la conseguenza che l'inesistenza dell'atto impedisce che la sentenza, che sullo stesso si fonda, possa passare in giudicato e con l'ulteriore conseguenza che tale inesistenza, può essere fatta valere con autonoma querela nullitatis, oltre che con i normali mezzi di impugnazione.

Tesi della INESISTENZA: Cass. 4454/1997

«La notifica della sentenza fatta in copia non ritualmente spedita dal cancelliere e quindi non autentica è giuridicamente inesistente, posto che la consegna al destinatario, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi costituisce elemento essenziale della notificazione e che la conformità all'originale dell'atto pubblico è certificata dal pubblico depositario autorizzato a spedirne copia ed, in particolare, nel caso di sentenza, dal cancelliere, il quale per sua funzione istituzionale attende al rilascio di copie degli atti giudiziari, attestandone la conformità all'originale».

Tesi della IRREGOLARITA': Cass. 10224/2014

«Premesso che le violazioni di legge invocate da parte ricorrente non sussistono, atteso che l'art. 743 c.p.c., non impone che occorra annotare sull'originale dell'atto l'avvenuto rilascio di copie, nè l'art. 124 disp. att. c.p.c., stabilisce che il passaggio in giudicato debba essere annotato sull'originale della sentenza, appare risolutivo osservare che le pretese irregolarità nel rilascio delle copie da parte del cancelliere **in ogni caso non determinano la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione ed il conseguente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale finanche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione** (cfr. Cass. n. 16317 del 2004 e Cass. n. 6272 del 1984)».

Publici Ufficiali (art. 16-undecies, comma 3-bis)

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Grazie!

Art. 9, comma 1bis, l. 53/1994

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012

- 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, **equivalgono all'originale** anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. **Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.** Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice

Art. 16-decies, d.l. 179/2012

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. **La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.**

Art. 3bis, l. 53/1994 vigente dal 27/6/2015

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' con le modalita' previste dall' articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata

Art. 16 undecies d.l. 179/2012

1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità e' inserita nella relazione di notificazione.